

MANIFESTAZIONI TEMPORANEE

(pubblico spettacolo ex artt. 68, 69 80 TULPS)

Manifestazioni escluse dal campo di applicazione del D.M. 19-8-1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo)

Manifestazioni in LUOGHI ALL'APERTO, quali piazze e aree urbane PRIVE DI STRUTTURE SPECIFICAMENTE DESTINATE ALLO STAZIONAMENTO DEL PUBBLICO per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, con uso di palchi o pedane per artisti di qualunque altezza, senza coperture o sovrastrutture e/o CON ATTREZZATURE elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché INSTALLATE IN AREE NON ACCESSIBILI AL PUBBLICO.



Attività soggetta a:

1. **SCIA** (mod. 1)
2. **preavviso Questura ex art. 18 TULPS a carico dell'organizzatore** (corredato dal piano di sicurezza ex *Circolare Ministero Interno 7 giugno 2017, cd. Circolare Gabrielli*)

Manifestazioni rientranti nel campo di applicazione del D.M. 19-8-1996 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo)

CAPIENZA **PARI o INFERIORE**
a **200 PERSONE**

TERMINE **ENTRO LE**
ORE **24:00**



Attività soggetta a:

1. **SCIA** (mod. 2) corredata di relazione tecnica ex art. 141*, comma 2, del regolamento di esecuzione TULPS
2. **Preavviso Questura** ex art. 18 TULPS a carico dell'organizzatore (corredato dal piano di sicurezza ex *Circolare Ministero Interno 7 giugno 2017, cd. Circolare Gabrielli*)

TERMINE **OLTRE LE**
ORE **24:00**



Attività soggetta a:

1. **DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE** (mod. 3) con relazione tecnica ex art. 141*, comma 2, del regolamento di esecuzione TULPS
2. **Preavviso Questura** ex art. 18 TULPS a carico dell'organizzatore (corredato dal piano di sicurezza ex *Circolare Ministero Interno 7 giugno 2017, cd. Circolare Gabrielli*)

CAPIENZA **SUPERIORE**
a **200 PERSONE**



Attività soggetta a:

1. **DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE** (mod. 3) corredata dal piano di sicurezza ex *Circolare Ministero Interno 7 giugno 2017, cd. Circolare Gabrielli* (è previsto **PARERE DELLA CCVPS** ex art. 141* del Regolamento di esecuzione TULPS)
2. **Preavviso Questura** ex art. 18 TULPS a carico dell'organizzatore.

* **Art. 141** regolamento di esecuzione TULPS

Per l'applicazione dell'[articolo 80 della legge](#) sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:

- a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
- c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) accertare, ai sensi dell'[articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3](#), anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'[articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337](#);
- e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone il parere, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno. ⁽⁹³⁾

Salvo quanto previsto dagli [articoli 141-bis e 142](#) per l'esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all'[articolo 142](#), nella stessa provincia, o quella comunale di cui all'[articolo 141-bis](#), nello stesso comune, abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.